

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 809

Errata Corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(MARTINO)

di concerto col Ministro dell'interno

(MARONI)

col Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(PAGLIARINI)

col Ministro delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro della pubblica istruzione

(D'ONOFRIO)

col Ministro dei lavori pubblici

(RADICE)

col Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali

(POLI BORTONE)

col Ministro dei trasporti e della navigazione

(FIORI)

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(TATARELLA)

col Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
(GNUTTI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(MASTELLA)

col Ministro del commercio con l'estero
(BERNINI)

col Ministro della sanità
(COSTA)

col Ministro dell'ambiente
(MATTEOLI)

col Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
(COMINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1994

Ratifica ed esecuzione degli Atti concernenti i risultati
dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech
il 15 aprile 1994

DISEGNO DI LEGGE

ERRATA

CORRIGE

Art. 3

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti in proprietà intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato «Accordo TRIPS», in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) per la modifica del regio decreto-legge 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di marchi d'impresa:

a) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'articolo 16, primo comma, dell'Accordo TRIPS;

b) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorietà del marchio, conformemente all'articolo 16, secondo comma, dell'Accordo TRIPS;

2) per la modifica del regio decreto-legge 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali:

a) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'articolo 25, primo comma, dell'Accordo TRIPS;

3) per la modifica del regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1127, e successive

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato «Accordo TRIPS», in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per la modifica del regio decreto-legge 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati:

1) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'articolo 16, primo comma, dell'Accordo TRIPS;

2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorietà del marchio, conformemente all'articolo 16, secondo comma, dell'Accordo TRIPS;

b) per la modifica del regio decreto-legge 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali:

1) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'articolo 25, primo comma, dell'Accordo TRIPS;

c) per la modifica del regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1127, e successive

ERRATA

modificazioni e integrazioni, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali:

a) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'articolo 31 dell'Accordo TRIPS;

b) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'articolo 34, terzo comma, dell'Accordo TRIPS;

4) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del 16 febbraio 1986 sulla disciplina della topografie dei prodotti a semiconduttori;

a) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e di criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede, conformemente all'articolo 37, primo comma, dell'Accordo TRIPS.

CORRIGE

modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali:

1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'articolo 31 dell'Accordo TRIPS;

2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'articolo 34, terzo comma, dell'Accordo TRIPS;

d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986, sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori:

1) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e di criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede, conformemente all'articolo 37, primo comma, dell'Accordo TRIPS.